

# PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLO STORNO (*STURNUS VULGARIS*)

Art. 19 Legge n. 157/1992 – art.16 L.R. n. 8/1994

PERIODO DI VALIDITÀ 2018-2022

## 1. Premessa

Lo storno è originario dell'Eurasia e dell'Africa settentrionale, introdotto dall'uomo anche in Nordamerica e Australia dove, grazie alla sua adattabilità, si è ambientato perfettamente.

Vive sia nelle campagne che nei centri urbani.

È un uccello molto gregario e si riunisce in stormi che possono contare diverse centinaia di individui. L'Italia viene interessata da circa un terzo dei contingenti nidificanti in Europa, di questi, accanto ad un contingente normalmente svernate alle nostre latitudini, la maggior parte transita velocemente, sostando per brevi periodi di tempo, durante la migrazione o all'epoca del ripasso primaverile.

Lo storno è onnivoro, si nutre di invertebrati, uova, semi, frutta e olive pertanto risulta pesantemente impattante sulle colture di cereali (germinazione), sulle orticole, sulle foraggere ed in particolare sui frutteti.

E' inserito nell'elenco delle 100 specie invasive più dannose al mondo - "*100 of the World's Worst Invasive Alien Species*" - stilato dal gruppo ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN).

In Italia lo storno è una specie non cacciabile ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, allegato II.

## 2. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del piano

L'Emilia-Romagna si configura come una regione a forte vocazionalità agricola con colture di elevato pregio presenti soprattutto nella fascia di pianura, come si evidenzia nell'immagine di seguito riportata tratta dal progetto europeo "iCOLT" – Classificazione delle colture in atto tramite Telerilevamento - riferita al 2017, caratterizzata da colture frutticole fortemente intensive e da reddito e vitigni di marchi prestigiosi nei quali viene favorita una raccolta sempre più tardiva al fine di migliorare la qualità della vinificazione.




Figura 2.1 -Progetto "iCOLT" – Classificazione delle colture in atto tramite Telerilevamento-anno 2017.

L'impatto dello storno sulle predette colture è molto consistente come si può rilevare dai dati riportati nel successivo paragrafo 3 riferito ai danni, il cui onere ricade interamente sul fondo regionale ai sensi dell'art.17 della L.R. 8/94 in virtù dello stato di protezione di cui gode la specie.

In ambito regionale le Province hanno approvato piani di controllo della specie in applicazione dell'art.19 della legge 157/92 i cui risultati vengono riportati nel capitolo dedicato. Sono inoltre stati attuati prelievi in deroga al regime di protezione ai sensi dell'art.19 bis della predetta legge 157/92 anch'essi riportati nel paragrafo dedicato.

Dalla comparazione tra i dati riferiti alle attività di mitigazione dell'impatto della specie sulle produzioni agricole e i contributi erogati per il risarcimento dei **danni** si evidenzia un **deciso calo** di questi ultimi, sia con riferimento alla scala regionale che in ambito dei singoli territori provinciali, **a conferma dell'effetto positivo delle azioni intraprese sino ad oggi**. Se si considera che l'effetto delle attività di prevenzione più comunemente utilizzate (dissuasori acustici e visivi) è decisamente scarso e molto limitato nel tempo, fatta eccezione per reti a copertura integrale delle produzioni il cui costo tuttavia le giustifica solo se proporzionato al valore della coltura e alle caratteristiche e alle dimensioni dell'area oggetto di protezione, l'effetto di mitigazione del danno è da attribuire sostanzialmente all'attività di controllo e di prelievo in deroga.


Con il presente Piano, redatto ai sensi dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 16 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modificazioni, **si ritiene pertanto di dare continuità all'attività di controllo dello storno approvata dalle singole Province** la cui competenza in materia faunistica è stata trasferita alla Regione a seguito del riordino istituzionale (Legge Regionale n. 13/2015) mentre **il prelievo in deroga si provvederà con apposito atto annuale con le modalità previste all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992.**

**Nei punti successivi vengono riportate le modalità attuative del piano di controllo valide per il quinquennio 2018-2022 e il numero di capi prelevabili nell'anno 2018. La prosecuzione dell'attività e il numero di capi eventualmente prelevabili ogni anno sarà oggetto di specifica richiesta annuale ad ISPRA inviata contestualmente alla prevista rendicontazione annuale dei capi abbattuti di cui al successivo paragrafo 15.**

Il presente piano si applica sull'intero territorio regionale ad esclusione delle Aree Protette regionali le quali, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica.

### **3. Danni**


Di seguito viene riportata la situazione dei danni arrecati alle produzioni agricole dallo storno nel periodo 2008-2016, che sono stati risarciti dalla Regione ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994. Come si evidenzia nel grafico 3.1, i danni a livello regionale sono decisamente diminuiti nel tempo così come in tutti i territori provinciali fatta eccezione per Ferrara (tabella 3.1, grafico 3.2 e 3.3). Si riportano inoltre nella figura 3.1 le aree critiche per danno da storno mentre nel grafico 3.4 sono riportati gli istituti faunistici nei quali sono stati rilevati danni (71% in ATC e 25% in ambito protetto). È riportato anche il dettaglio delle colture maggiormente danneggiate nonché la distribuzione temporale dei danni. Dal 1999, per avere diritto al risarcimento del danno, l'agricoltore deve aver messo in atto adeguati sistemi di prevenzione.




**Grafico 3.1 - Rappresentazione grafica dei danni da storno su scala regionale  
Periodo 2008 – 2017**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BO	17.461,40	39.715,90	29.187,47	28.563,77	42.268,70	50.337,90	31.459,00	28.471,30	13.622,60	11.013,00
FE	17.266,00	16.953,00	10.070,00	14.525,90	14.285,91	12.461,43	4.859,18	4.899,65	8.242,25	12.857,00
FC	42.055,70	66.063,74	38.612,00	25.976,80	35.305,61	34.021,27	24.765,80	25.050,98	18.017,16	15.063,00
MO	16.885,87	26.733,44	9.332,30	14.493,00	13.649,41	24.661,00	20.457,30	20.883,00	6.521,70	7.113,00
PR	31.430,00	19.110	11.250	22.830	25.300	21.410	20.136	3.800	9.290,00	4.922,00
PC	3.523,20	1.048,96	904,94	1.938,00	3.130,00	3.302,00	400,00		770,00	
RA	76.050,00	37.156,50	40.220,00	40.242,00	26.795,00	21.104,50	14.553	21.233	7.798	8.511,00
RE	57.468,10	55.465,00	49.914,50	88.578,00	75.672,40	92.305,00	85.775,00	86.201,00	60.680,00	25.578,00
RN	3.189,01	1.344,21	8.518,40	2.794,95	2.699,54	1.462,57	4.762,92	4.061,45	1.820,70	907,20
TOT	265.329,28	263.590,75	198.009,61	239.942,42	239.106,57	261.065,67	207.168,20	194.600,38	126.762,41	85.964,20


**Tabella 3.1 - Danni per provincia - Periodo 2008-2017**




**Grafico 3.2 - Rappresentazione grafica dei danni per provincia – Periodo 2008 – 2017**



**Grafico 3.3 – Andamento dei danni per provincia – Periodo 2008 – 2017**



**Figura 3.1 - Localizzazione dei danni da storno - Periodo 2012 – 2014**



**Grafico 3.4 - Ripartizione dei danni per istituti faunistici**

PROVINCE	STORNO	
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, FRAGOLE, MAIS, PERE, PESCHE, SORGO, SUSINE, UVA	
FERRARA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, FRAGOLE, GIRASOLE PORTASEME, IMPIANTI IRRIGAZ., MELE, PERE, PESCHE, POMODORO, SORGO, SUSINE, UVA, ZUCCA	
FORLI'-CESENA	CAVOLO PORTASEME, CILIEGIE, FICHI, GIRASOLE, GRANO, INSALATA, MELE, PERE, PESCHE, RAPE PORTASEME, RADICCHIO PORTASEME, RAVANELLO PORTASEME, SORGO, SUSINE, UVA	
MODENA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, MAIS, PERE, PESCHE, PRUGNE, SORGO, SUSINE, UVA	
PARMA	CILIEGIE, MAIS, POMODORO, UVA, VIGNETI, PISELLI	
PIACENZA	CILIEGIE, MAIS, POMODORO, UVA	
RAVENNA	CACHI, CILIEGIE, FRAGOLE, MAIS, MELE, OLIVE, PERE, PESCHE, PRUGNE, SORGO, SUSINE, UVA, BARBABIETOLA PORTASEME, BASILICO PORTASEME	
REGGIO EMILIA	CILIEGIE, MAIS, SORGO, UVA	
RIMINI	ALBICOCCHIE, CAVOLI PORTASEME, CILIEGIE, FICHI, UVA, OLIVE	

**Tabella 3.2 - Colture oggetto di danneggiamento – Periodo 2008 - 2017**

SPECIE	PROVINCIA	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
STORNO	Bologna												
	Ferrara												
	Forlì-Cesena												
	Modena												
	Piacenza												
	Parma												
	Ravenna												
	Reggio Emilia												
	Rimini												

**Tabella 3.3 - Distribuzione temporale dei danni - Periodo 2012 – 2017**

#### 4. Prevenzione

La Regione, a partire dalla seconda metà degli anni '90, annualmente finanzia interventi di prevenzione per danni da fauna. Di seguito vengono riportati i principali interventi finanziati o messi in atto autonomamente dalle imprese agricole per la specie storno, i cui risultati, se pur apprezzabili nei primi tempi dall'adozione, **producono un effetto dissuasivo temporaneo e molto limitato nel tempo. L'efficacia infatti si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.**


Come riportato nel paragrafo precedente, l'agricoltore che ha subito un danno ha diritto al risarcimento solo se ha messo in atto idonei sistemi di prevenzione.

SPECIE: STORNO	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nastri olografici riflettenti</li> <li>- specchietti</li> <li>- reti di protezione</li> <li>- sagome di falco</li> <li>- palloni predator</li> <li>- sistemi vocali di allontanamento (distress call)</li> <li>- ultrasuoni</li> <li>- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)</li> <li>- radio costantemente accese</li> <li>- dissuasori ottici</li> <li>- copertura con reti</li> <li>- palloni ad elio</li> <li>- più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo</li> </ul>
Esiti:	Apprezzabili, ma temporanei. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, tuttavia producono un effetto di assuefazione anche se sono risultati efficaci sugli storni nati in loco. Infatti mentre i giovani storni apprendono velocemente e si allontanano, in autunno i branchi di storni migratori sono meno disturbati per il più labile legame individuo-territorio.


**Tabella 4.1 - Metodi preventivi di dissuasione finanziati dalla Regione. Periodo 2008 - 2016**

### 5. Controllo allo storno ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992


Di seguito vengono riportate informazioni relative all'attività di controllo dello storno sia in ambito regionale (grafico 5.1) che in ambito provinciale (grafico 5.2). Come si evidenzia i territori maggiormente attivi nell'attività di controllo sono Modena seguita da Bologna e Reggio-Emilia.



**Grafico 5.1 - Andamento regionale dell'attività di controllo dello storno (numero di capi prelevati) - Periodo 2009 – 2016**



**Grafico 5.2 - Rappresentazione grafica relativa al controllo dello storno (numero di capi prelevati) suddiviso per province - Periodo 2009 - 2016**




**Figura 5.1 - Localizzazione e consistenza degli abbattimenti in controllo**

## 6. Prelievo in deroga al regime di protezione di cui alla Direttiva 2009/147/CE – Art. 19 bis della Legge n. 157/1992.


Per completezza di informazione di seguito vengono riportati i dati relativi al prelievo in deroga dello storno pur essendo questa un'attività oggetto di specifici atti approvati annualmente dalla Regione e sottoposti al preventivo parere di ISPRA.

Come per l'attività di controllo anche il prelievo in deroga è diminuito nel tempo anche se nel 2016, ultimo anno disponibile) è stato necessario intervenire con maggiore efficacia (grafico 6.1).

I territori nei quali si concentra il prelievo in deroga al regime di protezione della specie sono Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (grafico 6.2).



**Grafico 6.1 - Andamento regionale dei prelievi in deroga - Periodo 2009 -2016**



**Grafico 6.2 - Rappresentazione grafica dei prelievi in deroga suddivisi per provincia Periodo 2009 – 2016**

## **7. Tempi, luoghi e modalità di attuazione del piano**

L'attività di prelievo dello storno, effettuata con l'uso di **fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore a 12**, può essere svolta nel periodo compreso tra il **1° aprile e il 30 novembre**, tutti i giorni della settimana martedì e venerdì inclusi, **dall'alba a un'ora dopo il tramonto**.

L'abbattimento è consentito esclusivamente **all'interno degli appezzamenti, o al massimo a 100 metri dai confini, in cui sono presenti colture sensibili** con riferimento all'elenco riportato nella precedente tabella 3.2 o eventuali diverse colture che si dovessero dimostrare appetibili allo storno con riferimento alle perizie dei danni.

**La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni da storno e in particolare nei frutteti e nei vigneti deve essere presente il frutto pendente.**

Nelle colture interessate, così come prevedono le disposizioni vigenti, devono essere stati messi in atto sistemi di prevenzione (con riferimento all'elenco riportato nella tabella 4.1) che tuttavia, come evidenziato nel paragrafo dedicato, hanno un'efficacia molto limitata nel tempo **se non accompagnate da esperienze negative successive all'allarme.**

### **E' vietato qualunque tipo di richiamo.**

È consentito l'uso di rapaci, anche a scopo di abbattimento, ad opera di falconieri autorizzati al controllo di cui all'art.19 della Legge n. 157/1992 e nei periodi indicati per l'abbattimento con arma da fuoco.

Sono consentiti spari a scopo dissuasivo senza abbattimento.

## **8. Operatori incaricati**

In base al dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali, e i Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art.19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità, secondo le modalità e avente le caratteristiche definite dalla Polizia provinciale competente per territorio.

## **9. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse**

Salvo diverse indicazioni delle ASL competenti per territorio, vista l'esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato ad evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti

queste potranno essere lasciate in loco così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) che esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione.

Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

E' vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione.

Nell'ambito dei previsti programmi di monitoraggio sanitario una quota dei capi abbattuti, qualora prevista, dovrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario.

## **10. Numero di capi abbattibili nel 2018**

Come evidenziato da ISPRA nel proprio parere, in considerazione del risultato positivo ottenuto con l'attività di prelievo effettuato in controllo dal 2009 al 2016 che ha consentito una riduzione soddisfacente dei danni, il prelievo regionale per l'anno 2018 non dovrà superare le 25.000 unità da ripartire secondo le necessità tra le diverse Province e la Città Metropolitana di Bologna.

Nella tabella seguente viene pertanto riportato il numero dei capi prelevabili nell'anno in corso in ambito regionale suddiviso per singoli territori provinciali. Qualora necessario sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti.

Eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili saranno oggetto di specifica richiesta motivata ad ISPRA.

Per gli anni successivi il numero dei capi abbattibili verrà definito con apposito atto, previo parere di ISPRA.

<b>PROVINCIA</b>	<b>N° CAPI PRELEVABILI NEL 2018</b>
<b>BOLOGNA</b>	<b>4.000</b>
<b>FERRARA</b>	<b>750</b>
<b>FORLI'-CESENA</b>	<b>750</b>
<b>MODENA</b>	<b>12.500</b>
<b>PARMA</b>	<b>2.500</b>
<b>PIACENZA</b>	<b>500</b>
<b>RAVENNA</b>	<b>1.500</b>
<b>REGGIO EMILIA</b>	<b>2.000</b>
<b>RIMINI</b>	<b>500</b>
<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>25.000</b>

## **11. Autorizzazione e controllo delle operazioni**

La vigilanza sulle operazioni previste dal presente piano è, in via principale, di competenza dei Corpi di Polizia Provinciale responsabili per territorio nonché di tutte le altre forze dell'ordine.

Le operazioni di prelievo verranno attivate:

- a seguito di specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo che abbia messo in atto i previsti sistemi di prevenzione, secondo le modalità stabilite dalla competente Provincia;
- a seguito di richiesta dello STACP competente per territorio con riferimento all'evoluzione dei danni evidenziati.

La Provincia può prevedere ulteriori prescrizioni.

## **12. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza**

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

## **13. Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000.**

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, si ritiene che il disturbo arrecato dall'attuazione del presente piano nei siti della Rete Natura 2000 non rappresenti un fattore di minaccia per le specie oggetto di tutela per i seguenti aspetti:

- gli interventi vengono effettuati in maniera estremamente puntiforme sulle colture sensibili;
- la gestione agronomica dei frutteti in particolare (potatura, difesa fitosanitaria, raccolta, concimazione, taglio dell'erba ecc.) ma anche di molte colture specializzate, comporta nel periodo primaverile-estivo una presenza quasi costante dell'operatore e l'utilizzo di attrezzature (atomizzatori per la distribuzione dei presidi fitosanitari, trinciatura dei residui di potatura ecc.) che di fatto impediscono una colonizzazione stabile di specie aviarie;
- i sistemi di prevenzione più comunemente utilizzati per lo storno (dissuasori acustici) provocano rumori improvvisi analoghi al colpo d'arma da fuoco.

In detti siti pertanto si prevedono le **seguenti limitazioni**:

- l'abbattimento è consentito esclusivamente **all'interno degli appezzamenti** interessati;
- è **vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo** per le azioni previste entro 150 metri dalle rive più esterne delle **zone umide** naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri).

## **14. Attuazione del piano**

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna:

- a) autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite fino all'attivazione del "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo" predisposto dalla Regione. I territori che non hanno ancora provveduto dovranno ultimare le fasi necessarie a completarne l'attivazione entro il 2018;
- b) gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, fatti salvi diversi accordi locali, nonché le richieste dei Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca.

## **15. Rendicontazione delle operazioni**

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano alla Regione entro il 15 di gennaio di ogni anno il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante il numero di capi abbattuti suddivisi per ciascun mese di attività, per tipologia di coltura, per Comune o l'Istituto faunistico interessato. A seguito dell'attivazione del Sistema automatico di registrazione, la Regione provvederà direttamente all'estrazione e all'elaborazione dei suddetti dati.

La Regione provvederà ad inviare ad ISPRA tale rendicontazione contestualmente alla richiesta di parere per il proseguimento del piano e alla proposta di prelievo per l'anno successivo.